

Pubblicato il 26/09/2017

Sent. n. 9925/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2916 del 2000, proposto da:
Taloni Fausto e Caporro Daniela, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Poli, con domicilio eletto presso l'avv. Carlo Pereno in Roma, via dell'Astronomia 5;
contro
Comune di Velletri, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorella Karbon, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Maggisano in Roma, via C. Morin, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. 409 del 27 dicembre 1999 di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Velletri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2017 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento del dirigente del settore urbanistica del Comune di Velletri n. 409 del 27 dicembre 1999 con cui è stata ordinata la demolizione delle opere abusive, consistenti nella sopraelevazione di un preesistente manufatto in contrada Colle Stringa (su terreno identificato al Catasto al foglio 76, particelle 1073 e 1074). Sono stati formulati i seguenti motivi di ricorso:

- *violazione degli articoli 4 e 7 della legge n. 47 del 1985, essendo decorso il termine di efficacia del provvedimento di sospensione adottato il 23 marzo 1999;*

- *violazione dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985, essendo l'immobile sottoposto a sequestro penale al momento della ingiunzione della demolizione.*

Si è costituito il Comune di Velletri contestando la fondatezza del ricorso.

Con decreto del 4 aprile 2014 il giudizio è stato dichiarato perento ai sensi dell'art. 1 delle norme transitorie del codice del processo amministrativo. In base al comma 2 di tale disposizione il decreto è stato successivamente revocato a seguito della dichiarazione di interesse presentata da parte ricorrente.

Con memoria depositata il 26 maggio 2017 la difesa ricorrente ha sostanzialmente dedotto nuovi profili di censura del provvedimento di demolizione, rappresentando che la sopraelevazione realizzata sarebbe stata invece un volume tecnico destinato all'alloggiamento di cassoni per l'acqua, rientrante in una ipotesi di manutenzione straordinaria.

All'udienza pubblica del 7 luglio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In via preliminare si deve precisare che le circostanze dedotte con la memoria difensiva del 26 maggio 2017 non possono essere prese in considerazione non essendo state oggetto di uno specifico motivo di censura, tempestivamente formulato, avverso il provvedimento di demolizione, la cui legittimità deve essere comunque valutata al momento della sua adozione.

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo di censura, la difesa ricorrente lamenta la violazione degli articoli 4 e 7 della legge n. 47 del 1985, in quanto il provvedimento di demolizione è stato adottato successivamente alla perdita di efficacia della sospensione dei lavori disposta il 29 marzo 1999.

Ritiene il Collegio che a tale riferimento sia sufficiente richiamare il costante orientamento giurisprudenziale per cui il termine previsto dall' art. 4 l. n. 47 del 1985 entro cui il Comune - dopo l'emissione dell'ordinanza di sospensione dei lavori abusivi - deve emanare i provvedimenti definitivi diretti a reprimere l'abuso edilizio accertato, designa solo il termine della legale durata del provvedimento di sospensione dei lavori, trascorso il quale lo stesso perde la sua efficacia; la scadenza di detto termine, tuttavia, non priva il Comune del potere di adottare i provvedimenti definitivamente repressivi della violazione edilizia (T.A.R. Lazio 1 luglio 2008, n. 6340; T.A.R. Puglia Lecce 20 settembre 2008, n. 2651; cfr. , altresì, con riferimento all'analogia disposizione del d.p.r. 380 del 2001 T.A.R. Lazio 5 gennaio 2011, n. 17).

E' infondato, altresì, il secondo profilo di censura, relativo alla pendenza del sequestro penale, in quanto, per costante giurisprudenza, la sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non costituisce impedimento assoluto a ottemperare a un ordine di demolizione, né integra causa di forza maggiore impeditiva della demolizione, dato che sussiste la possibilità di ottenere il dissequestro dell'immobile, al fine di ottemperare all'ingiunzione di demolizione, proprio per evitare l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale. L'inottemperanza all'ordine di demolizione non può essere giustificata dalla circostanza che le opere abusive siano state oggetto di sequestro adottato dall'Autorità giudiziaria, in quanto nelle ipotesi suddette è sempre possibile richiedere all'Autorità medesima il dissequestro allo scopo di eseguire l'ordine stesso sfuggendo al rischio dell'acquisizione di diritto del bene e dell'area di sedime al patrimonio del Comune (Consiglio di Stato, sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 335; VI, 28 gennaio 2016, n.283; sez. VI, 9 luglio 2013, n. 3626; sez. IV, n. 1260 del 6 marzo 2012; Cassazione penale sez. III 15 novembre 2016).

In relazione a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, ritiene, dunque il Collegio la infondatezza di tale censura.

Conclusivamente il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella somma di euro 2.000,00 (duemila,00) oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese e delle competenze di giudizio, nella somma complessiva di euro 2.000,00 (duemila,00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Stefano Toschei, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Cecilia Altavista

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO